

PREMESSO CHE:

- il Comune di Gagliole è dotato di un Piano Regolatore Generale adottato con Decreto del Commissario ad Acta n. 1987 del 29/05/2009 ed approvato definitivamente con decreto del Commissario ad Acta n. 2268 del 08/08/2012;

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot. n. 665 del 01/03/2018 pervenuta da parte dei Sig.ri Santalucia Amedeo e Barboni Marcella residenti a Gagliole in Loc. Celeano è stata fatta pervenire, a questa amministrazione, una richiesta di modifica, da apportare al Piano Regolatore Generale, relativa alla modifica del limite di edificabilità della zona territoriale omogenea "B" residenziale di completamento con compensazione di pari area da tramutare in area agricola "E";
- tale richiesta si fonda sul fatto che la previsione attuale del PRG non tiene conto dell'andamento morfologico dei terreni, individuando allo stato attuale, una porzione di area difficilmente utilizzabile ai fini edificatori se non con opere consistenti di sbancamento, mentre la variante propone di traslare l'area edificabile in una zona limitrofa pianeggiante ove l'intervento edificatorio risulterebbe molto più agevole. Si evidenzia che la modifica delle aree viene fatta a parità di superficie con interferenze nulle alle categorie costituenti del paesaggio già analizzate in sede di adeguamento del PRG al PPAR;

VALUTATO CHE:

- la richiesta presentata dai Sig.ri Santalucia Amedeo e Barboni Marcella può essere presa in considerazione per il fatto che la modifica proposta non modifica il carico urbanistico complessivo del PRG e quindi di riflesso la dotazione degli standard necessari per il rispetto del DM 1444/1968 e della LR 34/1992;
- le aree interessate sono già in proprietà dei richiedenti e che quindi non vengono interessate dalla modifica posizioni di terzi giuridicamente rilevanti;
- l'intervento di modifica riguarda aree destinate all'edificazione privata e che quindi non ricorrono le procedure previste dall'art. 11 del decreto n. 327/2001 di preventiva comunicazione ai proprietari interessati;

PRESO ATTO CHE:

- con nota n. 558 del 20/02/2018 si è provveduto , a seguito della trasmissione da parte di questa amministrazione, quale autorità procedente, della nota n. 21373 del 02/05/2016, volta a comunicare, ai sensi di quanto disposto dalla DGR n. 1813 del 21/12/2010, l'applicabilità dell'esclusione della procedura di VAS alla variante proposta ai sensi dell'art. 1.3 lett. d) e k), comunica la condivisione di quanto attestato e quindi esclude dalla procedura di VAS la variante proposta;

RILEVATO CHE:

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 comma 5 della LR n. 34/1992 e s.m.i la variante prevista non incide sul dimensionamento globale del PRG e non modifica la distribuzione dei carichi insediativi e la dotazione degli standard di cui al decreto ministeriale 1444/1968 da osservarsi in ciascuna zona;
- la variante proposta non incide né modifica le indicazioni del PPAR della Regione Marche, nella zona in oggetto

RITENUTO:

- avviare il procedimento di modifica della tavola di progetto P.2.3 "Celano-Collaiello-Torreto, relativamente alla modifica del limite di edificabilità della zona territoriale omogenea "B" residenziale di completamento con compensazione di pari area da tramutare in area agricola "E" ai sensi dell'art. 15 comma 5 della Legge Regionale n. 34/92 e smi, conformemente agli elaborati di seguito specificati e redatti dall'Ufficio Tecnico del Comune di Gagliole:
 - Tav. A – Relazione Tecnico-Illustrativa con analisi delle trasposizioni attive del PPAR
 - Tav. P.2.3 stato attuale.
 - Tav. P.2.3 stato di variante

DATO ATTO CHE:

- la modifica di cui alla presente variante è conforme alle direttive, indicazioni e prescrizioni del PTC ed è conforme al Piano di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Regione Marche;
- la modifica di cui alla presente variante è conforme alla Legge Regionale n. 22/2011;

Rilevata la competenza per materia del presente organo collegiale in ordine all'approvazione del presente atto, avuto riguardo a quanto disposto dall'art.5, comma 13, lett. b) del D.L. 70/2011, convertito con modificazioni nella L. 106 del 12.07.2011, dall'art. 11, comma 8, della L.R. Marche 22/2011;

VISTI:

- γ la legge n. 1150/1942 e smi;
- γ il D.M. n. 1444/68
- γ la Legge Regionale n. 34/92, e ss.mm.ii.
- γ la Legge n 241/90 e ss.mm.ii
- γ Legge n. 106/2011
- γ L.R n. 22/2011

VISTO che sulla proposta della deliberazione, ai sensi dell'art.49 comma 1 della legge 18/8/2000 n.267, hanno espresso parere favorevole:

- il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile del servizio di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

PROPONE

- le premesse e gli atti da essi richiamati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto;
- adottare la variante alla Tav. P.2.3 del PRG, ai sensi dell'art. 15 comma 5 della Legge Regionale n. 34/92 e dell'art. 30 della medesima legge, composta dai seguenti elaborati:
 - Tav. A – Relazione Tecnico-Illustrativa con analisi delle trasposizioni attive del PPAR
 - Tav. P.2.3 stato attuale.
 - Tav. P.2.3 stato di variante

- dare mandato all'Ufficio tecnico comunale di depositare il presente atto, unitamente agli elaborati che compongono la Variante al PRG adottata, a disposizione del pubblico per 60 giorni presso la segreteria del Comune e/o l'ufficio tecnico, entro i quali deposito chiunque potrà formulare osservazioni sullo strumento urbanistico adottato;
- dare mandato all'Ufficio Tecnico Comunale, ai sensi dell'art. 26 della LR n. 34/1992, di provvedere a dare notizia dell'avvenuto deposito mediante avviso pubblicato all'Albo del Comune e mediante l'affissione di manifesti e pubblicazione sulle pagine di un giornale locale.
- dare atto che la modifica di cui alla presente variante è conforme alle direttive, indicazioni e prescrizioni del PTC ed è conforme al Piano di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Regione Marche, è conforme alla Legge Regionale n. 22/2011;